



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **457**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Approvazione dei criteri attuativi per la concessione di contributi pluriennali alle cooperative edilizie che hanno acquistato da enti pubblici immobili da destinare ad abitazione (articolo 44, comma 5 quinquies, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21)

Il giorno **28 Marzo 2014** ad ore **08:05** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**ASSESSORI**

**DONATA BORGONOVO RE  
CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
SARA FERRARI  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

**ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'articolo 4 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 ha introdotto, all'art 44 della Legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21, il comma 5 quinquies secondo il quale la Giunta provinciale può concedere contributi pluriennali della durata di dieci anni alle cooperative edilizie che hanno acquistato dopo il 31 dicembre 2011 ed entro la data individuata con deliberazione della Giunta stessa, immobili da enti pubblici per destinarli ad abitazione dei propri soci in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 della legge provinciale 21/92. Il termine ultimo fissato per l'acquisto degli immobili è stato individuato nel 31 marzo 2014, data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

La Giunta provinciale stabilisce, inoltre, previo parere della competente commissione permanente del consiglio Provinciale e del Consiglio delle Autonomie locali, che si esprimono entro 20 giorni, le misure attuative di questo comma, compresi, se necessario, gli ulteriori requisiti per la concessione dei contributi.

Visto il comma 5 quinquies dell'articolo 44 sopra citato si propone, quindi, l'approvazione dell'allegato alla presente deliberazione, che riporta i criteri e le modalità di attuazione di tale comma e diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In tali criteri, in analogia con quelli previsti per l'attuazione dell'articolo 2 della Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9, il limite dell'indicatore ICEF per poter beneficiare dell'agevolazione non potrà essere superiore allo 0,45, mentre il termine per la presentazione delle domande decorre da lunedì 31 marzo fino a lunedì 28 aprile 2014.

Il contributo è pari al 50% del valore risultante dal contratto di compravendita e comunque non può essere superiore ai limiti massimi pari a Euro 40.000,00 per alloggi con superficie utile abitabile compresa tra i 35 e i 55 mq, ad Euro 70.000,00 per alloggi con superficie utile abitabile superiore a 55 e fino a 75 mq ed a Euro 100.000,00 per alloggi con superficie utile abitabile oltre i 75 mq.

Per gli acquisti di immobili con classificazione non abitativa, da destinare ad abitazione, per i quali si assume che il costo di acquisto sia inferiore rispetto ad un immobile con destinazione abitativa, il contributo è pari al 50% del valore risultante dal contratto di compravendita e comunque non può essere superiore ai limiti massimi pari a Euro 20.000,00 per alloggi con superficie utile abitabile compresa tra i 35 e i 55 mq, ad Euro 35.000,00 per alloggi con superficie utile abitabile superiore a 55 e fino a 75 mq e ad Euro 50.000,00 per alloggi con superficie utile abitabile oltre i 75 mq.

Per entrambi gli interventi i contributi sono erogati in dieci rate annuali di pari importo.

Infine, considerato che i soci delle cooperative edilizie possono effettuare la prenotazione dell'alloggio molto tempo dopo il finanziamento dell'intervento e quindi, nello stesso arco temporale, possono essere presentate ai CAF richieste di calcolo dell'indicatore ICEF riferite ad interventi agevolati in base a leggi provinciali diverse si ritiene opportuno uniformare calcolo e limite dell'indicatore a quanto previsto dai criteri approvati con il presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto il comma 5 quinquies dell'articolo 44 della Legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21, introdotto dall'art. 4 della Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9;
- visti i pareri delle strutture competenti all'esame preventivo della presente deliberazione;
- visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 13 marzo 2014;
- visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 6 marzo 2014;
- a voti unanimi legalmente espressi;

### d e l i b e r a

1. di approvare i criteri e le modalità attuative del comma 5 quinquies dell'articolo 44 della Legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21, introdotto dall'art. 4 della Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9, contenuti nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione fissando il termine per la presentazione delle domande di agevolazione da lunedì 31 marzo a lunedì 28 aprile 2014.
2. di approvare lo schema di modulo di domanda che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che per le prenotazioni ed i subentri, effettuati dai soci delle cooperative edilizie, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, relativi ad alloggi finanziati in base all'art 58 della L.p. 29 dicembre 2005, n. 20, all'art 53 della L.p. 21 dicembre 2007, n. 23, all'art 59 della L.p. 28 dicembre 2009, n. 19 e dai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 44 della L.p. 13 novembre 1992, n. 21 per la determinazione dell'ICEF, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 dell'allegato di cui al punto 1 della presente deliberazione e il limite massimo dell'indicatore è fissato nello 0,45.
4. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia

LAC